



CITTA' DI PORTO VIRO

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 del 28-02-2019	OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019
-------------------------	---

L'anno *duemiladiciannove* addì *ventotto* del mese di *febbraio* alle ore *18:05* nella sala delle adunanze consiliari di Porto Viro, previo avviso scritto redatto e notificato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Com.le, è convocato il Consiglio Comunale in sessione *Ordinaria* ed in seduta *Pubblica* di *Prima* convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano:

Cognome e nome del Sindaco e dei Consiglieri	Presenza	Cognome e nome dei Consiglieri	Presenza
Veronese Maura	P	Braghin Cinzia	P
Mancin Dorianò	P	Boscarato Luca	A
Marangon Albino Fabrizio	P	Marangon Franceschina	P
Mantovan Valeria	P	Gennari Geremia Giuseppe	P
Tessarìn Marialaura	A	Vianello Ivano	P
Ferro Adam	P	Giacon Thomas	P
Capanna Michele	P	Gennari Silvia	P
Finotti Cecilia	P	Tessarìn Alessia	P
Marinelli Nicola	P		

Presenti: 15 Assenti: 2

Invitato alla seduta senza diritto di voto ai sensi dell'art.22 dello Statuto Comunale, l'assessore esterno

Cognome e nome: Crivellari Diego	Presenza: P
----------------------------------	-------------

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Gerlando Gibilaro.

Ferro Adam nella sua veste di Presidente, chiamati a scrutatori i sigg.:

Capanna Michele

Finotti Cecilia

Gennari Silvia

e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 29/07/2015 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 29/04/2016 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n.43 del 28.02.2017 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione consiliare n.5 del 28.02.2018 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

RICHIAMATA la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, prevedendo espressamente *“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

CONSIDERATO che il comma 14, dell'art. 1, della legge di stabilità 2016 con il quale è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è stato modificato né abrogato dalla legge di stabilità 2018 n. 205 del 27/12/2017;

CONSIDERATO che la legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” del 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019) all'art. 1 comma 1133 lettera b) prevede che all'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”;

VISTO che la legge di stabilità 2019 al citato articolo 1, comma 1133 lettera b) consente ai comuni di confermare, anche per l'anno 2019, la stessa maggiorazione della Tasi già disposta per gli anni 2016 e 2017, con delibera del consiglio comunale;

DATO ATTO che la succitata legge di stabilità 2019 non ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali comunali rispetto ai livelli deliberati per il 2016, disposto dall'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) e riconfermato anche dall'art.1 comma 37 della legge 27/12/2017 n.205 (legge di stabilità 2018);

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 43 del 06/08/2014, n. 20 del 29/07/2015, n. 19 del 29/04/2016, n.43 del 28/02/2017 e n.5 del 28/02/2018 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

RITENUTO dunque di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote TASI deliberate per gli anni 2016, 2017 e 2018 per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando le seguenti aliquote:

ALIQUOTA 2,5 per mille Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
ALIQUOTA 1,0 per mille Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;
ALIQUOTA 0,0 per mille Per le abitazioni principali della categoria catastale A1, A8 e A9; per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati non assoggettati alle aliquote precedenti.

RICHIAMATO l'art 4, c. 4 del regolamento comunale TASI che dispone: “ *L'occupante versa la TASI nella misura del 20 (venti) per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.* ”;

ATTESO che con deliberazione n. 49 del 15/11/2017 la Giunta Comunale ha designato il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

EVIDENZIATO inoltre che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e ss.mm. e che tale invio deve essere effettuato dal Comune entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31/03/2019;

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria ai sensi degli artt. 49-1° comma e 147 bis . 1° comma del D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):

ALIQUOTA 2,5 per mille Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
ALIQUOTA 1,0 per mille Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;
ALIQUOTA 0,0 per mille Per le abitazioni principali della categoria catastale A1, A8 e A9; per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati non assoggettati alle aliquote precedenti.

3) di dare atto che i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI, quantificato in via presuntiva in € 37.400,00, alla cui copertura è diretta, sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI al netto del fondo pluriennale vincolato
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (esclusa quota finanziata proventi codice della strada)	€ 29.377,62
GESTIONE RETE STRADALE: viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione (esclusa quota finanziata proventi codice della strada)	€ 242.126,48
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: escluse quote finanziate da contributi enti terzi	€ 767.240,00
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI: escluse quote finanziate da contributi enti terzi	€ 575.338,00
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: escluse quote finanziate da contributi enti terzi	€ 15.955,00
SERVIZI DEMOGRAFICI: escluse quote finanziate da contributi enti terzi	€ 248.093,48
SERVIZIO POLIZIA LOCALE: escluse quote finanziate da proventi codice della strada	€ 375.195,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	€ 2.253.325,58
TOTALE PREVISIONE ENTRATE TASI 2019	€ 37.400,00

4) di dare atto che:

- tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;

- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto dell'articolo 1, comma 677 della Legge 147/2013;
- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 40 in data 06/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il presente atto viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs 446/1997;

5) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art.124 del D.lgs n.267/2000, la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line;

La succitata proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con voti favorevoli n.10, n. 5 contrari (Consiglieri Gennari Geremia Giuseppe, Vianello Ivano, Giacon Thomas, Gennari Silvia e Tessarin Alessia), voto espresso per alzata di mano, essendo 15 i Consiglieri presenti e votanti.

Dopo di ché

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU proposta del Presidente;

Con voti favorevoli n. 10 contrari n. 5 (Consiglieri Gennari Geremia Giuseppe, Vianello Ivano, Giacon Thomas, Gennari Silvia e Tessarin Alessia) espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti,

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs n. 267/2000.

Si dà atto che il presente verbale riporta correzioni formali e/o di errori materiali e/o di dettaglio e/o interventi di formattazione del testo rispetto al testo della proposta di deliberazione approvata.

IL Presidente
Ferro Adam

Il Segretario Generale
Gibilaro Gerlando

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
